



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 21 del 29-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021,
VALIDATO DA ATA4, E DETERMINAZIONE RELATIVE TARIFFE**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente Assente</i>
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Presente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Assente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Assente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021, VALIDATO DA ATA4, E DETERMINAZIONE RELATIVE TARIFFE

Il Sindaco - Presidente dichiara che il piano economico-finanziario TARI 2021 è stato validato dall'ATA e pertanto può essere sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nei termini legislativamente previsti del 30 giugno 2021. Precisa che, rispetto il 2020, il carico tributario registra un incremento medio del 10% sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. A fronte di tale situazione, l'Ente si riserva di assorbire l'aumento per le utenze non domestiche con i trasferimenti statali compensativi previsti dal Decreto Sostegni Bis. Il Sindaco invita il dott. Francesco Stampatori a riferire al Consiglio i dettagli tecnici del provvedimento.

Il Consigliere Tarulli afferma che l'aumento del carico impositivo per le utenze domestiche è, a suo giudizio, superiore al 10%.

Il dott. Francesco Stampatori dichiara che l'aumento medio è del 10% circa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/2015, testualmente recita: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;
- il comma 641 del medesimo articolo prevede *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- il successivo comma 642 stabilisce *“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- il comma 650: *“la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*;
- il comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il comma 653: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- il comma 654: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13*

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

VISTO l'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- comma 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono, con Regolamento, le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- comma 666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- comma 688. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- comma 704. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inerente l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

EVIDENZIATO, pertanto, che, al 31/12/2013, per effetto del citato art. 1, commi 639-655 della Legge n. 147/2013, è cessata la vigenza giuridica e la conseguente applicazione della TARES, nonché di tutti i pregressi prelievi tributari in materia di rifiuti (TARSU, TIA1 e TIA2);

TENUTO CONTO dell'attuale normativa in materia di scadenza delle rate dei tributi, contenuta nell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come novellato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, a mente del quale *"[...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato [...]"*, evidenziando, in pratica, la necessità e l'opportunità di stabilire la data di scadenza dell'ultima rata TARI in un giorno successivo al 1° dicembre, il tutto anche al fine di evitare una doppia lavorazione e spedizione della "bollettazione" annuale;

TENUTO CONTO, infine, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare, con apposito regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

EVIDENZIATI gli effetti della normativa e della decretazione d'urgenza, emanata negli anni 2020 e 2021, al fine di fronteggiare e contenere gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria e socio-economica susseguenti all'epidemia da Covid-19, con particolare riferimento, in questa sede, all'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, a mente del quale **"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"**;

TENUTO CONTO, tra le altre, della seguente normativa, prassi e provvedimenti:

- art. 106, comma 1 e seguenti, del D.L. 19/05/2020, n. 34 e dell'art. 39, comma 1, del D.L. n. 104 del 14/08/2020, che prevedono trasferimenti erariali a beneficio degli Enti locali al fine di consentire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno n. 59033 del 01/04/2021, che nella Tabella 1, riportata nell'allegato 3, riport
- a la perdita di gettito attribuita, a ciascun comune, ai fini della TARI, che, per il Comune di Massa Fermana, ammonta ad euro 12.303,00;
- FAQ n. 5 della RGS-MEF, laddove viene chiarito che la perdita potenziale di gettito TARI, così come stimata nel citato Decreto n. 212342/2020, deve essere utilizzata dagli enti per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, che introduce una nuova linea agevolativa in materia di TARI utenze non domestiche, stabilendo un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, pari ad euro 600 milioni, rinviando, per la puntuale ripartizione, ad un Decreto interministeriale specifico;

PRESO ATTO che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO, inoltre, che tra le funzioni attribuite all'Autorità ARERA dal citato art. 1, comma 527, della L. 205/2017, rientrano *“[...] f) la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”, e “[...] c) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA e richiamata, a tal fine, la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, intitolata *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* con la quale, tra l'altro, viene approvato il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

DATO ATTO che la citata delibera n. 443/2019 dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) *costi operativi*, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta

e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) *costi d'uso del capitale*; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) *componente a conguaglio* relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede, all'art. 6, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che, per ciò che concerne il Comune di Massa Fermana e l'intera Provincia di Fermo, l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è rappresentato dall'ATA4 – Fermo, insediatasi, ai sensi della L.R. n. 24 del 12/10/2009, con deliberazione assembleare n. 1 del 10/10/2013;

VERIFICATO che l'ATA4, con propria nota del 18/06/2021 assunta al prot. generale di questo Ente al n. 1840 del 18/06/2021, ha convocato l'Assemblea Territoriale d'Ambito per il giorno 25/06/2021, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Deliberazione ARERA n. 443/19 – Validazioni PEF 2021 - III^ gruppo (Altidona, Grottazzolina, Lapedona, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montottone, Ortezzano, Pedaso, Servigliano).
- 2) Indirizzi operativi per definire la strutturazione impiantistica dell'ATA.

VISTO lo schema di Piano Economico-Finanziario 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (inerente le componenti di costo/ricavo riguardanti il Comune di Massa Fermana) e la relativa relazione di accompagnamento, redatto e validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATA 4 - FERMO, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF. e dallo stesso ETC approvati con propria delibera assembleare n. del 25/06/2021, e allegati al presente atto rispettivamente alla lettera "A" e lettera "B";

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti, in particolare, i documenti di cui al citato art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/RIF;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti;
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
- coefficiente di recupero della produttività;
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019;
- benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

DATO ATTO che si è proceduto, con esito favorevole, alla validazione del suddetto piano finanziario 2021, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto e di approvare il Piano economico-finanziario (PEF) 2021, come sopra validato e la relazione di accompagnamento al PEF TARI 2021 (rispettivamente allegato "A" e allegato "B" al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale);

ATTESO, conseguentemente, che, sulla base del suddetto PEF, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad euro 120.490,00 e che l'ammontare dei costi

imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a euro 20.707,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad euro 99.783,00;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.4 del 19/06/2020 eseguibile nei modi di legge, con la quale il Comune di Massa Fermana ha provveduto ad approvare il Piano finanziario per l'anno 2020;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere anche in merito alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, sulla base della normativa sopra richiamata, con particolare riferimento all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, cui risultanze vengono riportate nell'Allegato "C" e "D" al presente atto;

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati

sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali "1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale,

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni,

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, da parte dei Consiglieri

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Astenuti n. nessuno

Voti favorevoli n. 6

Voti Contrari n. 3 (Tarulli, Sorbatti e Tiburzi)

DELIBERA

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C. DI PRENDERE ATTO e recepire il Piano Economico-Finanziario 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (inerente le componenti di costo/ricavo riguardanti il Comune di Francavilla d'Ete) e la relativa relazione di accompagnamento, redatto e validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATA 4 - FERMO, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF. e dallo stesso ETC approvati con propria delibera assembleare n. del 25/06/201, ed allegati al presente atto rispettivamente alla lettera "A" e lettera "B".
- D. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, il Piano economico-finanziario PEF, del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".
- E. DI APPROVARE, conseguentemente, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI, per l'anno 2021, come risultanti dai prospetti per le utenze domestiche (allegato "C") e per le utenze non domestiche (allegato "D") inclusi nel presente atto in parte integrante e sostanziale.
- F. DI DARE ATTO che il calcolo del conguaglio che dovrà essere conteggiato in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021.

G. DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile dell'ente, Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, da parte dei Consiglieri

Consiglieri presenti n.	9
Consiglieri votanti n.	9
Astenuti n.	nessuno
Voti favorevoli n.	6
Voti Contrari n.	3 (Tarulli, Sorbatti e Tiburzi)

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO "C"

CODICE	DESCRIZIONE	Parte fissa euro/mq	Parte variabile euro
1	CAT. DOMESTICA 1 COMPONENTE	0,37	81,89
2	CAT. DOMESTICA 2 COMPONENTI	0,42	131,67
3	CAT. DOMESTICA 3 COMPONENTI	0,47	148,47
4	CAT. DOMESTICA 4 COMPONENTI	0,50	152,21
5	CAT. DOMESTICA 5 COMPONENTI	0,54	160,94
6	CAT. DOMESTICA 6 O PIÙ COMPONENTI	0,55	172,16
11	PERTINENZA ABITATIVO 1 COMPONENTE	0,37	0,00
12	PERTINENZA ABITATIVO 2 COMPONENTI	0,42	0,00
13	PERTINENZA ABITATIVO 3 COMPONENTI	0,47	0,00
14	PERTINENZA ABITATIVO 4 COMPONENTI	0,50	0,00
15	PERTINENZA ABITATIVO 5 COMPONENTI	0,54	0,00
16	PERTINENZA ABITATIVO 6 COMPONENTI O PIÙ COMPONENTI	0,55	0,00

ALLEGATO "D"

COD.	DESCRIZIONE	Parte fissa euro/mq	Parte variabile euro/mq
1	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,28	1,49
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,36	1,93
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,26	1,40
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,20	1,09
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,63	3,36
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,36	1,93
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,40	2,18
8	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,46	2,45
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,22	1,19
10	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,46	2,48
11	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,51	2,70
12	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,42	2,26
13	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,51	2,69
14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,37	1,99
15	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,42	2,26

16	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	2,12	11,29
17	BAR CAFFE PASTICCERIA	0,81	4,31
18	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,56	2,71
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,48	2,54
20	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	2,78	10,00
21	DISCOTECHES NIGHT CLUB	0,67	3,55

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021, VALIDATO DA ATA4, E DETERMINAZIONE RELATIVE TARIFFE

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 25-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 25-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 08-07-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli